



Ordinanza n. 111 del 22/06/2019

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA E INTRODUZIONE DI BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALL'INTERNO DEL PARCO DEI SALICI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "TORNEI DEUS 2019" NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 1 LUGLIO E IL GIORNO 26 LUGLIO 2019.

IL SINDACO

Premesso che l'Associazione Sportiva Dilettantistica DEUS ha presentato domanda prot. 8608 del 31/05/2019 per il rilascio di autorizzazione da rendersi ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di una manifestazione denominata "Tornei Deus 2019" che si terrà presso l'area Parco dei Salici posta in Reggio, viale IV Novembre, nel periodo compreso tra il giorno 1 luglio e il giorno 26 luglio 2019, nella fascia oraria dalle 19.30 alle 24.00;

Viste:

- la circolare del Capo della Polizia Gabrielli prot. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la direttiva della Prefettura-UTG di Reggio Emilia prot. 0011849 del 27 settembre 2017;
- la direttiva della Prefettura-UTG di Reggio Emilia prot. 0010259 del 23 luglio 2018;

Visto che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini evitare che gli avventori escano dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini come evidenziato dai recenti fatti di cronaca;

Ritenuto altresì di disporre che il presente divieto sia esteso altresì alle associazioni e ai soggetti privati che partecipano a vario titolo alla manifestazione qualora dovessero somministrare bevande in contenitori di vetro in area aperta al pubblico;

Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in recipienti in vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica;



Attesa altresì la necessità di disporre per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla manifestazione di cui in oggetto;

Visti

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, art. 50 comma 5, art. 54 comma 1 lett. c), che dispone "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
- Il D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.";
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successivo Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- La L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i.;
- Lo Statuto del Comune di Reggio;

ORDINA

Per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1. Nelle giornate di svolgimento della manifestazione di cui in premessa, alle associazioni e ai soggetti privati che organizzano la manifestazione, nonché a tutti i titolari di autorizzazione alla vendita itinerante che presenzieranno alla manifestazione presso il Parco dei Salici di Viale IV Novembre e a tutti i titolari degli esercizi pubblici ubicati in vie adiacenti e prospicienti, il divieto assoluto di vendere bevande in recipienti di vetro;
2. Il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici, di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari - sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito - all'interno del perimetro del Parco dei Salici di Viale IV Novembre;
3. Il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione avvenga con contenitori di vetro "a rendere" (quali, ad esempio, calici) da parte del personale dell'associazione organizzatrice e la conseguente consumazione avvenga nei pressi dei gazebo per ristoro installati nelle immediate adiacenze del punto di ristoro. È comunque fatto obbligo all'organizzatore di vigilare affinché gli avventori non si allontanino dal punto di ristoro con i suddetti contenitori;



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

4. L'efficacia del presente provvedimento è limitata alla manifestazione di cui in oggetto: dal giorno 1 luglio 2019, al giorno 26 luglio 2019, dalle ore 19.30 alle ore 24.00.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e gli Agenti di Polizia Municipale e a chiunque spetti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Questore di Reggio Emilia;
- Comando Carabinieri di Reggio;
- Comando Polizia Municipale di Reggio;

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale di Reggio, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Reggiolo, 22/06/2019

L'istruttore

R.B.

IL SINDACO
Arch. Roberto Angeli

